

Marco Porcu – Valentina Zuddas

50

COLLANA **FORMULARI & GUIDE**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

GUIDA AL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31

SOFTWARE INCLUSO

NORMATIVA E MODULISTICA DI RIFERIMENTO

Glossario (termini più ricorrenti sull'argomento), **FAQ** (risposte alle domande più frequenti),
Test base / Test avanzato (verifiche sulla conoscenza dell'argomento)



**PRONTO
GRAFILL**
Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni e promozioni**

GRAFILL

Marco Porcu – Valentina Zuddas
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
GUIDA AL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31
Ed. I (12-2017)

ISBN 13 978-88-8207-961-9
EAN 9 788882 079619

Collana **Formulari & Guide** (50)

Porcu, Marco <1982->
Autorizzazione paesaggistica semplificata : guida al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 / Marco Porcu, Valentina Zuddas. – Palermo : Grafill, 2017.
(Formulari & guide ; 50)
ISBN 978-88-8207-961-1
1. Paesaggio – Sistemazione [e] Tutela – Legislazione – Italia.
I. Zuddas, Valentina <1983->.
344.45094 CDD-23 SBN Pal0303222
CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Il volume è **disponibile anche in eBook** (formato *.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.
Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con c/c postale, bonifico bancario, carta di credito e PayPal.
Per i pagamenti con carta di credito e PayPal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno Smartphone o un Tablet il Codice QR sottostante.



I lettori di Codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313
Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017
presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INDICE

<p> ↘ INTRODUZIONE..... </p> <p> 1. DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CARATTERE GENERALE </p> <p> 1.1. Evoluzione normativa..... </p> <p> 1.2. Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004) </p> <p> 1.2.1. Autorizzazione paesaggistica ordinaria: l'iter procedurale </p> <p> 1.2.2. L'accertamento della compatibilità paesaggistica </p> <p> 1.3. Autorizzazione paesaggistica semplificata ante riforma (D.P.R. n. 139/2010)..... </p> <p> 1.3.1. La procedura semplificata ai sensi del D.P.R. n. 139/2010 </p> <p> 1.4. Autorizzazione paesaggistica semplificata secondo il nuovo D.P.R. n. 31/2017 </p> <p> 2. IL NUOVO REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 31/2017 </p> <p> 2.1. La norma primaria e la ratio alla base del nuovo regolamento (D.P.R. n. 31/2017)..... </p> <p> 2.2. Struttura del Regolamento di cui al D.P.R. n. 31/2017 </p> <p> 2.3. Il testo del Regolamento di cui al D.P.R. n. 31/2017 </p> <p> 2.3.1. Disposizioni generali (Capo I, articoli 1÷6)..... </p> <p> 2.3.2. Disciplina del procedimento semplificato per gli interventi di lieve entità compresi nell'Allegato B (Capo II, articoli 7÷13)..... </p> <p> 2.3.3. Norme finali (Capo III, articoli 14÷20)..... </p> <p> 2.4. Allegati A e B del Regolamento di cui al D.P.R. n. 31/2017..... </p> <p> 2.4.1. Allegato A (di cui all'articolo 2, comma 1) – Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica </p> <p> 2.4.2. Allegato B (di cui all'articolo 3, comma 1) – Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato..... </p> <p> 2.4.3. Gli interventi di cui agli Allegati A e B del D.P.R. n. 31/2017 </p> <p> 2.4.4. Interventi di cui all'Allegato B che non trovano alcuna corrispondenza con quelli di cui all'Allegato A..... </p>	<p>p. 7</p> <p>” 9</p> <p>” 9</p> <p>” 9</p> <p>” 11</p> <p>” 12</p> <p>” 13</p> <p>” 13</p> <p>” 15</p> <p>” 17</p> <p>” 17</p> <p>” 20</p> <p>” 22</p> <p>” 22</p> <p>” 25</p> <p>” 31</p> <p>” 33</p> <p>” 34</p> <p>” 37</p> <p>” 40</p> <p>” 51</p>
--	--

3. APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 31/2017	p.	53
3.1. Applicazione del nuovo Regolamento n. 31/2017 alle procedure in corso.....	"	53
3.2. La Circolare MIBACT n. 42 del 21 luglio 2017	"	55
3.3. Interventi di edilizia libera.....	"	60
3.3.1. L'attività temporanea di ricerca del sottosuolo (lett. c)).....	"	62
3.3.2. Movimenti di terra (lett. d)).....	"	62
3.3.3. Serre mobili stagionali (lett. e)).....	"	62
3.3.4. Altre fattispecie.....	"	63
3.4. Giurisprudenza	"	64
4. NORMATIVA REGIONALE E RECEPIMENTI	"	67
4.1. Normativa regionale	"	67
4.2. Elenco delle principali leggi regionali di riferimento	"	69
4.3. Recepimento	"	72
4.4. Giurisprudenza	"	77
5. TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	"	88
☒ MODULISTICA	"	91
Modello 1 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA.....	"	93
Modello 2 RICHIESTA ULTERIORI DOCUMENTI E CHIARIMENTI	"	94
Modello 3 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA.....	"	95
Modello 4 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON "PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO"	"	96
Modello 5 RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	"	98
☒ APPENDICE LEGISLATIVA	"	101
D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31 <i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.</i>	"	103

Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.....	p.	111
Allegato B (di cui all'art. 3, comma 1)5 ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO	"	115
Allegato C (di cui all'art. 8, comma 1)	"	119
FACSIMILE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON "PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO"	"	119
Allegato D (di cui all'art. 8, comma 1)	"	121
RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	"	121
▾ INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO	"	125
– Note sul software incluso	"	125
– Requisiti hardware e software.....	"	125
– Download del software e richiesta della password di attivazione.....	"	125
– Installazione ed attivazione del software	"	126

INTRODUZIONE

L'autorizzazione paesaggistica ambientale costituisce una tutela predisposta dal legislatore nei confronti di aree di interesse paesaggistico e di coloro che sono proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ivi ricadenti.

Una disciplina giuridica sempre in evoluzione, che ha recentemente visto l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, intitolato «*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*» e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2017, n. 68, con entrata in vigore a partire dal 6 aprile 2017.

Si tratta di un intervento che definisce trentuno interventi liberi e altri quarantadue di modesta entità, soggetti alla procedura semplificata.

L'entrata in vigore del Regolamento ha determinato, inoltre, l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, ovvero il «*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*».

Composto da 20 articoli e quattro allegati, il D.P.R. n. 31/2017 ha lo scopo di esonerare particolari categorie di interventi da lunghe procedure burocratiche, così da snellire l'intero ciclo di realizzazione dell'intervento.

Vengono pertanto rivisitate le procedure aventi ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e ampliato il novero di interventi che possono essere realizzati mediante l'utilizzo dei modelli unificati per la presentazione delle istanze previsti dagli Allegati A, B, C e D.

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CARATTERE GENERALE

1.1. Evoluzione normativa

La materia paesaggistica, fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, risultava regolamentata dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*» (Supplemento Ordinario n. 28 della *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante «*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*» (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006);
- decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante «*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*» (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2010).

La materia paesaggistica è regolamentata, in primis, dal «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*», approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 131 del D.Lgs. n. 42/2004 precisa che: «*Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*».

L'articolo 135 del D.Lgs. n. 42/2004 precisa che: «*Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici».*

1.2. Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)

Al fine di esercitare un controllo preventivo sul territorio dotato di quel particolare valore identitario ai sensi e per gli effetti del Codice dei beni culturali e paesaggistici, il legislatore ha ritenuto opportuno che la realizzazione di determinate opere ricadenti in tali territori avvenisse previo rilascio di una specifica autorizzazione, chiamata autorizzazione paesaggistica, costituente atto autonomo e presupposto necessario per l'ottenimento del permesso di costruire o di altri titoli edilizi.

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'articolo 146 (*Autorizzazione*) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) il quale prescrive che in caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione.

Sono di interesse paesaggistico per legge e sono sottoposti alle disposizioni del summenzionato decreto le seguenti aree (articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004):

- **territori costieri** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- **territori contermini ai laghi** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- **fiumi, torrenti e corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- **montagne** per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- **ghiacciai e circhi glaciali**;
- **parchi e riserve nazionali o regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- territori coperti da **foreste** e da **boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- **aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici**;
- **zone umide** incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976;
- **vulcani**;
- zone di **interesse archeologico**.

Sono, inoltre, sottoposti a vincolo paesaggistico, qualora reputate di notevole interesse pubblico da parte delle apposite commissioni costituite dalle regioni a tale scopo (articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004):

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'articolo 146 (*Autorizzazione*) del D.Lgs. n. 42/2004 precisa, inoltre, che: «L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. [...] l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 31/2017

2.1. La norma primaria e la ratio alla base del nuovo regolamento (D.P.R. n. 31/2017)

Il nuovo Regolamento di cui al D.P.R. n. 31/2017 attua la previsione di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il comma 2 dell'articolo 12 (norma primaria) prevede: *«Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:*

- a) *le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;*
- b) *le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali».*

L'articolo 146, comma 9, secondo periodo del Codice di settore, come modificato dal secondo decreto correttivo e integrativo di cui al D.Lgs. n. 63/2008, stabilisce che: *«Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».*

L'articolo 149, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 (*Interventi non soggetti ad autorizzazione*), stabilisce a sua volta che: *«[...] non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:*

- a) *per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;*
- b) *per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;*
- c) *per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia».*

In definitiva, la norma del 2014 deve essere letta nel senso che sono demandati al Governo due compiti paralleli e connessi: da un lato sviluppare ed esplicitare, per quanto possibile, per ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, secondo il fondamentale criterio dell'irrelevanza paesaggistica, l'elenco degli interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica già ricavabile da una corretta interpretazione logico-sistematica e finalistica del combinato disposto degli articoli 146 e 149 del Codice di settore (e in ciò il regolamento si porrà e si configurerà come regolamento di attuazione); dall'altro lato operare una parziale delegificazione dell'elenco degli interventi liberi anche oltre la lettera dell'articolo 149 (e in ciò il regolamento si porrà e si configurerà come regolamento di delegificazione).

L'elenco degli interventi «*non soggetti ad autorizzazione paesaggistica*» dovrà dunque contenere in primo luogo interventi (ontologicamente) già liberi, perché paesaggisticamente irrilevanti.

Dovrà inoltre contenere anche taluni interventi da esonerare dall'autorizzazione preventiva, che vi erano invece in precedenza assoggettati, e ciò nella misura in cui, nel bilanciamento degli interessi, insito nella discrezionalità del legislatore, il Governo riterrà utile e necessario usare il potere di delegificazione. E tale nuovo elenco potrà attingere «*sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'Allegato I al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio*», sia individuandone ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nell'attuale elenco del predetto articolo 149 («*sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica*»).

La norma del 2014, inoltre, autorizza (anche qui in potenziale delegificazione) l'individuazione di un'ulteriore serie di interventi non «liberi», ma da esonerare dalla previa autorizzazione, in forza della speciale previsione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 12, mediante un innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le tipologie di intervento di lieve entità che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

Si tratta di casi emersi nella recente pratica, che interferiscono con funzioni proprie di programmazione e di pianificazione di attività e di settori di diretta competenza dei Comuni, che implicano di regola interventi di carattere seriale e ripetitivo: si pensi, ad esempio, al commercio su aree pubbliche, alle strutture esterne a servizio di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (dehors, tendoni, tavolini, ecc.), alle strutture smontabili per la balneazione, alla cartellonistica pubblicitaria, ecc. (tutte tipologie di opere e interventi ripetitivi e seriali soggetti a specifici strumenti di pianificazione e programmazione comunale, per i quali evidenti ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, in termini di prevedibilità delle decisioni e di

APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 31/2017

3.1. Applicazione del nuovo Regolamento n. 31/2017 alle procedure in corso

Particolare attenzione merita il regime di applicazione del D.P.R. n. 31/2017, relativamente alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, il Regolamento, all'articolo 13, prevede l'efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, in assenza di uno specifico regime transitorio, trova applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale *tempus regit actum*, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno di regola assoggettati al nuovo regime, sia quelli concernenti interventi che permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a quello semplificato.

Questo principio generale subisce alcune eccezioni in ragione del particolare regime degli interventi, già sottoposti a regime semplificato, oggi liberalizzati (Allegato A), nonché in ragione del diverso stadio di definizione raggiunto in concreto da ciascun procedimento. Occorre infatti distinguere nettamente i casi in cui alla procedura semplificata subentra il regime di esonero dall'autorizzazione paesaggistica (Allegato A) dai casi in cui al regime ordinario (articolo 146) subentra quello semplificato (Allegato B).

A. Interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica

L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato «A» si applica in tutto il territorio nazionale a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento (6 aprile 2017), fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale. In tal caso, a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall'autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.

B. Procedimenti già avviati e collocati, a seguito della preliminare valutazione operata ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 139/2010, nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo Regolamento, a regime semplificato

In questi casi, tra cui rientrano ad esempio la voce B.2: realizzazione o modifica di aperture esterne riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) purché gli interventi siano realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del bene vincolato; voce B.21: realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del

terreno; interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti, e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici) occorre distinguere:

- b1) se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente, nel termine più lungo previsto dall'art. 146; diversamente opinando, le valutazioni delle amministrazioni procedenti sarebbero costrette entro un termine (quello residuo rispetto ai 60 giorni propri della procedura semplificata) troppo esiguo e incompatibile con l'effettivo svolgimento della funzione di tutela. Riguardo agli effetti dell'inutile decorso del termine endoprocedimentale riservato alla Soprintendenza per la pronuncia del parere vincolante (45 giorni ex articolo 146; 20 giorni ex articolo 11 del D.P.R. n. 31 del 2017), opera il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni già in forza diretta dell'articolo 3 della Legge n. 124 del 2015, che ha inserito nella Legge n. 241 del 1990 il nuovo articolo 17-bis;
- b2) nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di continuità amministrativa, si ritiene che il procedimento debba essere concluso ai sensi dell'articolo 146 del Codice;
- b3) nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo Regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo Regolamento.

C. Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato

In tali casi quali ad esempio: voce B.12: interventi di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione; interventi relativi a linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, il nuovo regime semplificato non presenta differenze sostanziali rispetto a quello configurato dal D.P.R. n. 139/2010, salvo che per una diversa scansione interna dei termini (non perentori) stabiliti per ciascuna fase nell'ambito dei 60 giorni complessivi entro cui il procedimento autorizzatorio deve essere concluso. Non appare, pertanto, necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del D.P.R. n. 139/2010 o del D.P.R. n. 31/2017. Restano, tuttavia, da approfondire le conseguenze derivanti dal parziale decorso dei termini, entrambi qualificati come tassativi dall'articolo 11, dati all'amministrazione procedente (ridotti da trenta a venti giorni) per la trasmissione della proposta al Soprintendente, e a quest'ultimo per l'espressione del parere vincolante (ridotti da venticinque a venti) atteso il conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso. Al riguardo, per gli stessi motivi sottesi alle ipotesi sub 1) e sub 3), appare ragionevole applicare il nuovo Regolamento nei casi in cui, tanto per l'amministrazione procedente che per il Soprintendente, siano comunque garantiti interamente i nuovi termini rispettivamente previsti.

NORMATIVA REGIONALE E RECEPIMENTI

4.1. Normativa regionale

Il nuovo Regolamento di cui al D.P.R. n. 31/2017, all'articolo 13, prevede l'efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

La Corte costituzionale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, ha più volte ribadito che la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a Statuto speciale e dalle Province autonome (Sentenza n. 101/2010, Sentenza n. 272/2009 e Sentenza n. 378/2007).

Sono pertanto state dichiarate costituzionalmente illegittime norme regionali che si ponevano in contrasto con disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, qualificate norme di grande riforma economico-sociale (Sentenze n. 207/2012 e n. 66/2012; Sentenze n. 226/2009 e n. 164/2009 e Sentenza n. 232/2008 e n. 51/2006).

Per quanto concerne, ad esempio, la Provincia Autonoma di Trento, lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige delinea le potestà legislative della Regione e della Provincia, suddividendo tra:

- materie in cui la Regione e la Provincia hanno la potestà di emanare norme legislative in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (articolo 4 dello Statuto);
- materie in cui la Regione e la Provincia hanno la potestà di emanare norme legislative nel rispetto delle previsioni sopra enunciate (articolo 4) e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (articolo 5 dello Statuto).

L'articolo 8 dello Statuto prevede la potestà della Provincia di emanare norme legislative, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, in materia di urbanistica e piani regolatori.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato: *«È proprio in tale prospettiva che, con specifico riferimento alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 8, n. 6), dello statuto di autonomia, questa Corte, con la Sentenza n. 62 del 2008, ha richiamato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela del paesaggio», da esercitare nel rispetto dei limiti generali di cui all'articolo 4 dello statuto speciale e, dunque, «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».*

Peraltro, in un'ottica non dissimile si è posta la Sentenza n. 164/2009, incentrando la verifica della compatibilità di talune norme regionali dettate dalla Regione Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio (articolo 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22) con la competenza legislativa primaria ad essa attribuita in materia di urbanistica e di tutela del paes-

saggio dall'articolo 2, primo comma, lettere g) e q), della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), quale potestà – al pari di quella della Provincia di Trento – da esercitare «*in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale*». Pertanto, la declaratoria di incostituzionalità portata dalla citata Sentenza n. 164 si è fondata proprio sul parametro statutario, per aver le norme regionali denunciate violato l'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 – che provvede ad individuare le aree tutelate per legge – da intendersi «*norma di grande riforma economico-sociale*».

Ne consegue che la competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti segnati dall'articolo 4 dello statuto, i quali – come già evidenziato per l'analogia previsione statutaria della Regione Valle d'Aosta – comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dal citato articolo 142 (Corte Costituzionale n. 229/2009).

Ed ancora: «*La competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela del paesaggio” e “urbanistica” e la competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità” possono costituire un valido fondamento dell'intervento provinciale, ma tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei limiti generali di cui all'articolo 4 dello statuto speciale*» (Corte Costituzionale n. 62/2008).

Per le ragioni sopra enunciate, l'urbanistica e i piani regolatori, essendo espressamente indicati dall'articolo 8, n. 5) dello Stato Speciale tra le materie in cui la Provincia può esercitare la propria competenza legislativa «esclusiva», in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

In generale, deve considerarsi che il legislatore statale conserva il potere – anche relativamente al titolo competenziale legislativo «*nella materia “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali*» (per tutte, Sentenza n. 51 del 2006) – di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale.

In particolare, le norme qualificabili come «riforme economico-sociali» si impongono al legislatore delle regioni a statuto speciale ai sensi, per ciò che concerne la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di quanto prevede l'articolo 2 dello statuto speciale, che limita l'esercizio del potere legislativo primario della Regione nella materia del «paesaggio» al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato.

La Corte costituzionale ha affermato tale illegittimità già con la più risalente Sentenza n. 151 del 1986 (relativa anche a una norma regionale della Valle d'Aosta), con riferimento alle disposizioni della cosiddetta «Legge Galasso», posta a tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Con la Sentenza n. 164 del 2009, resa nei confronti della sola Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Corte ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di numerosi commi di una norma regionale che veniva a sottrarre ai vincoli paesaggistici le zone contermini ai laghi artificiali, introducendo, pertanto, deroghe al regime vincolistico previsto dalla legislazione dello Stato in materia di aree qualificate di interesse paesaggistico e ponendosi, quindi, in contrasto con l'articolo 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, per il quale deve essere mantenuta la qualifica di norma di grande

TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

1	Incrementi volumetrici inferiori al 10% ($V_{\max} = 100 \text{ m}^3$), nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
2	Realizzazione o modifiche di aperture esterne e finestre a tetto, riguardanti i beni vincolati previsti nell'articolo 136, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del D.Lgs. n. 42/2004.
3	Interventi su prospetti che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
4	Interventi su coperture che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
5	Interventi di adeguamento antisismico.
6	Interventi di superamento di barriere architettoniche che alterano la sagoma dell'edificio.
7	Installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, riguardanti i beni vincolati previsti nell'articolo 136, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del D.Lgs. n. 42/2004.
8	Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici in posizioni visibili dagli spazi pubblici.
9	Installazione di micro generatori eolici ($h_{\max} = 1,50 \text{ m}$, $d_{\max} = 1,00 \text{ m}$), riguardanti i beni vincolati previsti nell'articolo 136, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del D.Lgs. n. 42/2004.
10	Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete.
11	Interventi di adeguamento alla viabilità esistente.
12	Interventi di arredo urbano con installazione di manufatti e impianti.
13	Opere di urbanizzazione primaria previsti ai fini paesaggistici dai piani attuativi non oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali.
14	Interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale da eseguirsi nelle aree pertinenziali degli edifici, riguardanti i beni vincolati previsti nell'articolo 136, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del D.Lgs. n. 42/2004.
15	Demolizione e ricostruzione degli edifici in genere privi di interesse storico-architettonico.
16	Autorimesse fuori-terra o parzialmente interrata (V_{\max} emergente = 50 m^3).
17	Tettoie, porticati, chioschi e manufatti ($S_{\max} = 30 \text{ m}^2$ o V_{\max} emergente = 30 m^3).
18	Interventi sistematici aree di pertinenza edifici esistenti.
19	Tettoie aperte di servizio o capannoni per le attività produttive ($S_{\max} = 10\%$ della S_{coperta} preesistente).
20	Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva.
21	Interventi di manutenzione o sostituzione di cancelli, recinzioni, muri di contenimento, riguardanti i beni vincolati previsti nell'articolo 136, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del D.Lgs. n. 42/2004.
22	Taglio senza sostituzione di alberi o arbusti in aree interessate previste nell'articolo 136, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del D.Lgs. n. 42/2004.
23	Interventi di soprasuolo inerenti reti di servizio pubblico o fognatura.
24	Manufatti parzialmente o totalmente interranti quali serbatoi e cisterne (V_{\max} 15 m^3).

[segue]

MODULISTICA



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

Modello 1

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

OGGETTO: *Valutazione sulla conformità e/o compatibilità dell'intervento o dell'opera contenuti nell'istanza di autorizzazione paesaggistica – Esito positivo.*

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da il corredata dai documenti ed elaborati ad essa allegati;

Rilevato che l'intervento e/o le opere richieste sono soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'articolo 3 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, con l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 11, comma 5, dello stesso decreto, non essendo necessari atti di assenso ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio;

Effettuata la valutazione di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 31/2017 circa la conformità dell'intervento e/o dell'opera alle prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, nonché la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;

(eventuale: Vista l'ulteriore documentazione richiesta dalla scrivente amministrazione con prot. n. del e prodotta dall'istante con prot. n. del)

(Richiamati gli atti che attribuiscono la competenza in materia al Dirigente/Responsabile)
adotta la seguente

DETERMINAZIONE

La valutazione citata in premessa, effettuata da questa amministrazione, ha dato esito positivo.

(eventuale: indicare specifici elementi di motivazione)

L'amministrazione provvederà conseguentemente *(eventuale: entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta)* a trasmettere alla competente Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione alla stessa allegata.

Al procedimento si applica l'articolo 11, commi 5, ultimo periodo, 8 e 9, D.P.R. n. 31/2017.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data

Il Dirigente/Responsabile

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Responsabile del procedimento:

Modello 4**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
CON “PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO”**

Marca da bollo
euro 14,62

A
.....¹

OGGETTO: *Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.*

Il sottoscritto, residente a, Via, n., tel./fax, e-mail, Codice Fiscale (o Partita IVA), proprietario (o altro titolo) dell'immobile sito in, via, foglio, mappale,

chiede

a codesta Amministrazione, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'articolo 3 del decreto indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

descrizione intervento: riconducibile alla voce dell'Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all'Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta da, con sede in, via, n., tel./fax, e-mail, abilitato all'esercizio della professione in quanto iscritto al n., dell'ordine/collegio, della provincia di

A tal fine dichiara che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:

dell'articolo 136, comma 1, lettera del D.Lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento – *d.m./d.g.r.*)

dell'articolo 142, comma 1, lettera del D.Lgs. n. 42/2004

dell'articolo 134, comma 1, lett. *c*) del D.Lgs. n. 42/2004

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'articolo, della legge regionale

¹ Citare l'amministrazione competente in base alla normativa regionale di riferimento.

APPENDICE LEGISLATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e in particolare gli articoli 14 e seguenti e l'articolo 17-*bis*;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 7 luglio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- a) «Codice» è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) «Ministero» è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) «amministrazione procedente» è la regione, ovvero l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- d) «Soprintendenza» è l'ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
- e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui all'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- f) «vincolo paesaggistico» è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.

Art. 2

Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4.

Art. 3

Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato «B».

Art. 4

Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi

1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:

- a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.

2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali della

Allegato A
(di cui all'art. 2, comma 1)

INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE
ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;

A.2. Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.3. Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;

A.4. Interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;

A.5. Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.6. Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Allegato B
(di cui all'art. 3, comma 1)

ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ
SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;

B.2. Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

B.3. Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;

B.4. Interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastre solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;

B.5. Interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;

B.6. Interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;

B.7. Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* limita-

Allegato C
(di cui all'art. 8, comma 1)

**FACSIMILE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
CON "PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO"**

Marca da bollo
euro 14,62

A
.....¹

OGGETTO: *Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.*

Il sottoscritto, residente a, Via, n., tel./fax, e-mail, Codice Fiscale (o Partita IVA), proprietario (o altro titolo) dell'immobile sito in, via, foglio, mappale,

chiede

a codesta Amministrazione, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'articolo 3 del decreto indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

descrizione intervento: riconducibile alla voce dell'Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all'Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta da, con sede in, via, n., tel./fax, e-mail, abilitato all'esercizio della professione in quanto iscritto al n., dell'ordine/collegio, della provincia di

A tal fine dichiara che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:

- dell'articolo 136, comma 1, lettera del D.Lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento – *d.m./d.g.r.*)
- dell'articolo 142, comma 1, lettera del D.Lgs. n. 42/2004
- dell'articolo 134, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art., della legge regionale

¹ Citare l'amministrazione competente in base alla normativa regionale di riferimento.

Allegato D
(di cui all'art. 8, comma 1)

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

1. RICHIEDENTE (1)

.....
 persona fisica società impresa ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2):

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

temporaneo

permanente

5. DESTINAZIONE D'USO

residenziale ricettiva/turistica industriale/artigianale agricolo commerciale/direzionale altro

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

centro o nucleo storico area urbana area periurbana insediamento rurale (sparso e nucleo) area agricola area naturale area boscata ambito fluviale ambito lacustre altro

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

pianura versante crinale (collinare/montano) piana valliva (montana/collinare) altopiano/promontorio costa (bassa/alta) altro

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO

L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO

Note sul software incluso

Il software incluso¹ installa il testo del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*) e la seguente modulistica (in formato .RTF) in materia di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata:

- *Determinazione di conclusione positiva;*
- *Richiesta ulteriori documenti e chiarimenti;*
- *Determinazione di conclusione negativa;*
- *Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato;*
- *Relazione paesaggistica semplificata.*

Il software installa, inoltre, le seguenti utilità:

- **Glossario** (termini più ricorrenti sull'argomento);
- **FAQ** (risposte alle domande più frequenti);
- **Test base / Test avanzato** (verifiche sulla conoscenza dell'argomento).

Requisiti hardware e software

- Processore da 2.00 GHz;
- MS Windows Vista/7/8/10 (è necessario disporre dei privilegi di amministratore);
- MS .Net Framework 4 e vs. successive;
- 250 MB liberi sull'HDD;
- 2 GB di RAM;
- Word processor che supporta il formato .RTF (consigliato MS Word 2007 e vs. successive);
- Accesso ad internet e browser web.

Download del software e richiesta della password di attivazione

1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

http://www.grafill.it/pass/961_1.php

- 2) Inserire i codici "A" e "B" (vedi ultima pagina del volume) e cliccare [**Continua**].
- 3) **Per utenti registrati** su www.grafill.it: inserire i dati di accesso e cliccare [**Accedi**], accettare la licenza d'uso e cliccare [**Continua**].

¹ Il software incluso è parte integrante della presente pubblicazione e resterà disponibile nel menu **G-cloud** dell'area personale del sito www.grafill.it.

- 4) **Per utenti non registrati** su www.grafill.it: cliccare su **[Iscriviti]**, compilare il form di registrazione e cliccare **[Iscriviti]**, accettare la licenza d'uso e cliccare **[Continua]**.
- 5) Un **link per il download del software** e la **password di attivazione** saranno inviati, in tempo reale, all'indirizzo di posta elettronica inserito nel form di registrazione.

Installazione ed attivazione del software

- 1) Scaricare il setup del software (file *.exe) cliccando sul link ricevuto per e-mail.
- 2) Installare il software facendo doppio-click sul file **88-8207-962-8.exe**.
- 3) Avviare il software:

Per utenti MS Windows Vista/7/8: **[Start]** > **[Tutti i programmi]** > **[Grafill]**
> **[Autorizzazione Paesaggistica Semplificata]** (cartella)
> **[Autorizzazione Paesaggistica Semplificata]** (icona di avvio)

Per utenti MS Windows 10: **[Start]** > **[Tutte le app]** > **[Grafill]**
> **[Autorizzazione Paesaggistica Semplificata]** (icona di avvio)

- 4) Compilare la maschera *Registrazione Software* e cliccare su **[Registra]**.
- 5) Dalla finestra *Starter* del software sarà possibile accedere ai documenti disponibili.

